

COMUNE DI ESINO LARIO
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI

Art.1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art.24 del D.P.R. 25 giugno 1983 n.347 - così come modificato ed integrato dal D.P.R. 13 maggio 1987 n.268, dal D.P.R. 17 settembre 1987, dalla legge 28 febbraio 1987 n.56 e successive modifiche e integrazioni - disciplina le modalità di accesso ai posti vacanti di organico e gli impieghi presso l'Ente e determina i criteri di valutazione delle prove d'esame e dei titoli.

Art.2 - Requisiti per l'assunzione

Possono accedere alle dipendenze dell'Ente coloro che posseggono i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana (possono accedere anche coloro che sono equiparati per legge ai cittadini italiani).
- 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione e di non applicazione del limite massimo di età previsto dalle norme vigenti. In particolare il limite massimo di 40 anni è elevato, purché complessivamente non si superino i 45 anni di età, anche in caso di cumulo di benefici:

- a) di un anno nei riguardi dei lavoratori coniugati;
- b) di un anno per ogni figlio vivente;
- c) per coloro che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, di un periodo pari all'effettivo servizio prestato comunque non superiore a 3 anni.

Il limite massimo è elevato a 45 anni per gli invalidi di guerra, militari e civili e categorie equiparate di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482 e per coloro ai quali leggi speciali estendono lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite nei confronti dei dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni;

- 3) Idoneità fisica. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, (salvo quanto disposto dalla legge 05.02.1992 n.104)

- 4) Titolo di studio e gli altri eventuali requisiti previsti dalla pianta organica;

- 5) Regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

- 6) Di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a censure, che escludono, secondo le

leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali;

7) Godimento dei diritti civili e politici;

8) Non aver subito provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I limiti massimi di età di cui al presente articolo vanno riferiti alla data del provvedimento che bandisce il concorso; il limite minimo va riferito alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissata dal bando.

Gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art.3 - Modalità di accesso

Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

a) concorso pubblico;

b) ricorso al collocamento nei casi e secondo le modalità indicate al successivo art.22;

c) corso-concorso pubblico.

Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.

I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

Art.4 - Concorso pubblico

Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto tecnico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizi con i criteri determinati nel presente regolamento.

In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art.2 del D.P.R. 13 maggio 1987 n.268, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolopari al 35% dei posti disponibili messi a concorso.

Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art.6 comma 8 dello stesso D.P.R. 13 maggio 1987 n.268 (mobilità esterna).

Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizi di due anni.

Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali nelle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

L'accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale dovrà avvenire esclusivamente per pubblico concorso, senza riserva agli interni, aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea, ad eccezione del profilo professionale di responsabile di area tecnica contabile, per i quali sono richiesti gli specifici requisiti di cui alla declaratoria della 7^a qualifica funzionale, oppure agli interni con lo stesso titolo di studio ed un'anzianità di servizio di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore della stessa area. Per l'area amministrativa l'accesso alla settima qualifica è consentito in base alle norme generali d'accesso, ivi compresa la percentuale di riserva agli interni e le modalità di compensazione. In caso di trasformazione di posto unico d'organico dell'area tecnica amministrativo contabile, ferma restando la competenza della Commissione centrale per la finanza locale, l'inquadramento alla settima qualifica funzionale è consentito in via transitoria al personale in servizio solo se in possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.

Art.5 - Indizione dei concorsi

All'indizione dei concorsi si provvede con deliberazione della Giunta Comunale.

Art.6 - Bando concorso

Il bando di concorso deve indicare:

- 1) il numero dei posti da coprire, specificando la quota di riserva in favore del personale interno, secondo quanto previsto dal precedente art.4 ed, eventualmente, quella riservata alla mobilità esterna;
- 2) la figura professionale, la qualifica funzionale e l'area di attività (o funzione) dei posti da ricoprire;
- 3) il trattamento economico lordo iniziale assegnato al posto.
- 4) i requisiti generali e particolari prescritti per l'ammissione dei candidati sia dall'esterno che dall'interno;
- 5) le dichiarazioni che il concorrente deve rendere, sotto la propria responsabilità nella domanda di ammissione, quali risultano dal successivo art.7;
- 6) l'ammontare e il modo di versamento della tassa di concorso;
- 7) il termine di presentazione delle domande di ammissione e della relativa documentazione, termine che non può essere inferiore ai trenta giorni nè superiore ai sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche quando siano spedite a mezzo raccomandata postale entro il termine indicato (a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante). purchè pervengano al protocollo del Comune in

data anteriore a quella della prima seduta della Commissione giudicatrice.

8) i documenti e i titoli da produrre a pena di esclusione, precisando il loro regime fiscale e la possibilità di produrre in luogo degli originali anche le loro copie autentiche o, per il titolo di studio, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

9) che, ai fini della graduatoria di merito, saranno oggetto di valutazione: i titoli culturali, i titoli di servizio, i titoli vari, nonché il curriculum professionale;

10) le prove e le materie d'esame, da stabilirsi di volta in volta in sede di indizione dei concorsi, ove non siano prestabilite dall'ordinamento dell'Ente.

Il bando di concorso è pubblicato, entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione, all'Albo pretorio del Comune.

Di ogni concorso viene data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione, salva la più ampia pubblicità che l'amministrazione ritenga di conferire al bando, anche attraverso la stampa e l'invio di copia del bando stesso ai comuni limitrofi.

Copia del bando viene pure inviata agli organi comprensoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'organo che ha indetto il concorso può, prima dell'inizio delle operazioni concorsuali, con motivato provvedimento prorogare o riaprire termini per la presentazione delle domande di partecipazione a concorso. Il conseguente avviso di proroga o di riapertura dei termini deve essere pubblicato con le stesse modalità seguite per il bando.

Restano valide le domande presentate in precedenza. Ai fini dell'accertamento del possesso di tutti i requisiti si deve fare riferimento ai termini validi per il primo bando.

Art.7 - Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta su carta semplice.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego, ove occorra ad esenzione dei documenti citati dalla legge 405 del 29 dicembre 1990 art.7 comma 5.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre al proprio nome e cognome:

- a) la data ed il luogo di nascita;
- b) la residenza ed il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso, con l'impegno di comunicare tempestivamente per iscritto all'Ente le eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;

- d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
- e) il titolo di studio o i titoli di studio posseduti;
- f) le eventuali condanne riportate e/o i provvedimenti penali in corso, ovvero l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, che comportino la sospensione o l'interdizione dai pubblici uffici;
- g) lo stato di sana e robusta costituzione fisica, non richiesto per i portatori di handicap, ai sensi dell'art.22 legge 05.02.1992 n.104;
- h) i titoli che danno diritto all'elevazione o all'esenzione del limite massimo d'età;
- i) di non avere subito provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
- l) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da uno dei seguenti funzionari pubblici (legge 4.1.1968 n.15):

- notaio;
- cancelliere;
- segretario comunale di qualsiasi comune della repubblica;
- funzionario all'uopo incaricato dal Sindaco di qualsiasi Comune della repubblica;

Per i dipendenti statali o di altri Enti pubblici è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto da parte del Capo dell'ufficio o dell'amministrazione dai quali dipendono.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) titolo di studio in originale o copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della relativa votazione, in mancanza della quale lo stesso verrà considerato conseguito con la votazione minima;
- b) ricevuta del versamento della tassa di concorso fissata dal bando, non rimborsabile, effettuato presso la tesoreria dell'Ente o a mezzo di vaglia postale intestato all'Ente o sul conto corrente postale intestato all'Ente;
- c) titoli di merito o attestati di servizio o altri titoli che il candidato ritenga, nel suo interesse, utili alla formazione della graduatoria ed a comprovare la sua attitudine e preparazione a coprire il posto messo a concorso, compreso "curriculum professionale" previsto dall'art.24 comma 18 del D.P.R. n.347/83;
- d) titoli che danno diritto all'elevazione o all'esenzione del limite di età nonché i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina;
- e) eventuale copia del foglio matricolare ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24.8.1986 n.958.

I candidati che partecipano contemporaneamente a più concorsi indetti dall'Ente sono tenuti a presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo ad una sola di esse i titoli o documenti richiesti ed allegando alle altre domande elenco in carta semplice in cui sono descritti specificatamente i documenti presentati dall'aspirante, con la precisazione del concorso a cui i documenti sono allegati.

Non saranno prese in considerazione le domande, i documenti ed i titoli presentati successivamente al termine ultimo per la presentazione delle domande.

La mancata presentazione dei titoli necessari per l'ammissione al concorso entro il termine utile per la presentazione delle domande, comporterà l'esclusione dal concorso stesso, fatta salva la possibilità di regolarizzazione di documenti che presentino imperfezioni formali; il nuovo termine che verrà fissato per produrre i documenti resi regolari avrà carattere di preteritorietà.

Art.8 - Ammissione al concorso

Il giudizio sull'ammissibilità al concorso dei singoli candidati è riservato alla Commissione giudicatrice.

L'esclusione dal concorso è comunicata dal Capo dell'Ente agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mezzo di notificazione entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento e comunque prima dell'inizio delle prove d'esame.

La comunicazione deve indicare i motivi della esclusione.

Qualora esistano irregolarità od omissioni nella documentazione presentata per la partecipazione al concorso, l'organo cui è demandato il giudizio sull'ammissibilità può consentire la regolarizzazione nei seguenti casi:

- a) omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni che il concorrente deve rendere nella domanda ai sensi del precedente art.7.
- b) mancanza o irregolarità della autenticazione della firma del concorrente;
- c) mancata acclusione della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso;
- d) produzione di copie di documenti richiesti per l'ammissione non regolarmente autenticate.

La regolarizzazione delle irregolarità di cui sopra avviene, entro il termine fissato dall'Ente, a pena di decadenza a mezzo di:

- produzione di nuova istanza completa degli elementi mancanti convenientemente autenticata, nei casi di cui alle superiori lettere A e B;
- rimissione della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso per quanto riguarda l'irregolarità di cui alla lettera C;
- produzione dei titoli in originale o copia conforme per le irregolarità di cui alla lettera D;

Art.9 - Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso è costituita con provvedimento adottato dal medesimo organo competente ad indire il concorso.

Essa è presieduta dal Segretario Comunale ed è composta da un massimo di quattro membri che devono essere esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei allemedesime, che non siano componenti dell'organo di